



20 novembre 2024

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili: modifica dell'ordinanza sulla riserva invernale

Rapporto esplicativo

Indice

1.	Situazione iniziale	2
2.	Punti essenziali del progetto	2
2.1	Basi contenute nella legge.....	2
2.2	Modalità di attuazione tramite l'ordinanza	2
3.	Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni	3
4.	Ripercussioni su economia, ambiente e società.....	3
5.	Rapporto con il diritto europeo.....	3
6.	Commento alle singole disposizioni	4

1. Situazione iniziale

Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha adottato la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2023 2301), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2025. Attraverso questo atto normativo viene introdotta nella legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) una base legale specifica per una riserva energetica. Prima di esso la riserva di energia elettrica (riserva invernale) costituita a partire dal 2022 come tutela in caso di crisi dell'approvvigionamento, vale a dire le disposizioni dell'ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla riserva invernale (OREI; RS 734.722) emanata per la sua costituzione, si basavano sull'assai generico articolo 9 della LAEI. Per quanto riguarda la riserva idroelettrica, che rappresenta uno dei due pilastri principali della riserva di energia elettrica, con il nuovo articolo 8a LAEI il Parlamento ha deciso un cambio di sistema. La presente modifica dell'OREI mette in atto tale cambio.

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Basi contenute nella legge

Il suddetto cambio di sistema consiste nel fatto che per la costituzione della riserva idroelettrica vengono aboliti i bandi pubblici e viene introdotto in cambio l'obbligo legale per tutti i maggiori bacini di accumulazione di conservare una determinata quota di energia. Ai gestori delle centrali elettriche interessati da tale obbligo verrà corrisposto in cambio un indennizzo forfettario moderato.

La legge prevede invece bandi pubblici per altre forme di accumulazione e per i grandi consumatori che possono contribuire potenzialmente alla riduzione del carico. Il Consiglio federale può decidere di rinunciare temporaneamente alla creazione di parti della riserva.

Un'altra novità consiste nel fatto che l'OREI si basa ora su disposizioni specifiche della LAEI non solo per quanto riguarda la riserva idroelettrica ma anche per gli aspetti generali relativi alla riserva (l'art. 8 a, ad esempio, disciplina le responsabilità e l'art. 15 il finanziamento attraverso la computabilità dei costi di rete, ecc.) Per il momento l'articolo 9 della LAEI continua a costituire la base legale per gli impianti della riserva complementare, per la quale la presente revisione prevede solo adeguamenti minimi. La base legale specifica per questa parte della riserva si trova ancora nel mezzo del processo politico.

2.2 Modalità di attuazione tramite l'ordinanza

L'OREI attua il passaggio dal sistema basato su bandi pubblici a uno basato sull'obbligo di partecipazione alla riserva idroelettrica. La Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom) mantiene il compito di definire i valori di riferimento per quest'ultima. Tra i valori figura ora anche l'obbligo per tutti i bacini di accumulazione aventi una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh di trattenere energia (quota percentuale) per la riserva. I valori di riferimento relativi ai bandi pubblici sono invece stati soppressi, mentre rimangono tutti gli altri, riguardanti ad esempio il periodo di conservazione dell'energia e la ripartizione dell'energia conservata tra diversi bacini d'accumulazione. Sono state mantenute anche le disposizioni relative alle dimensioni delle centrali elettriche che partecipano alla riserva. Infine, con il nuovo modello basato sull'obbligo di partecipare alla riserva occorre chiarire nell'ordinanza come applicare tale obbligo nel caso delle centrali partecipate da più imprese partner.

L'indennizzo forfettario viene calcolato sulla base della differenza di prezzo tra il semestre invernale e quello primaverile sul mercato a termine svizzero. Per l'indennizzo versato per la flessibilità si moltiplica questa base per un determinato fattore.

Per l'inverno 2024/2025 si procederà per l'ultima volta alla pubblicazione di bandi pubblici per la partecipazione alla riserva idroelettrica secondo il diritto attuale. Se si riuscirà a conservare una quantità di energia sufficiente attraverso i bandi pubblici, non sarà necessario per l'inverno in corso imporre alcun

obbligo di partecipazione alla riserva. Si prevede pertanto che tale obbligo sarà applicato per la prima volta per l'inverno 2025/2026.

Si rinuncia invece ancora alla seconda parte prevista per la riserva di energia (bandi pubblici per altri sistemi di accumulazione e per la riduzione dei consumi). A parte il settore idroelettrico, infatti, non esistono attualmente in Svizzera sistemi di accumulazione dell'energia elettrica che permettono di conservare quantità significative di energia. Secondo la decisione del Consiglio federale del 28 giugno 2023 va evitata una riserva di consumo statale e si chiede invece al settore elettrico di sviluppare e offrire prodotti per la conservazione di energia basati sul mercato.

3. Ripercussioni finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

Con l'introduzione delle nuove disposizioni di legge e della presente modifica dell'ordinanza sulla riserva invernale non si prevede un impatto rilevante su Confederazione, Cantoni e Comuni.

4. Ripercussioni su economia, ambiente e società

Il passaggio dai bandi pubblici a un sistema basato sull'obbligo di partecipazione alla riserva idroelettrica dovrebbe ridurre leggermente i costi di quest'ultima. Nell'inverno 2022/23 la conservazione di energia elettrica è costata in media 740 EUR/MWh, mentre per l'inverno 2023/24 i costi sono stati in media pari a 139 EUR/MWh. Da allora i prezzi di mercato hanno subito nuovamente un forte calo. Con l'attuale situazione del mercato l'indennizzo forfettario moderato ammonterebbe a circa 50 EURO/MWh (v. commenti all'art.5 a). Per la conservazione di 300 GWh di energia elettrica risulterebbero quindi costi totali di circa 15 milioni di franchi.

5. Rapporto con il diritto europeo

La revisione dell'ordinanza qui presentata definisce le disposizioni esecutive per il passaggio, voluto dalla legge, dal modello che prevede la creazione di una riserva di energia idroelettrica tramite bandi pubblici a un modello che prevede invece l'obbligo di partecipare a una tale riserva. Per un inquadramento generale della riserva di energia elettrica nel contesto normativo dell'UE si rimanda al rapporto esplicativo concernente l'introduzione dell'OREI e ai messaggi concernenti la revisione della LAEI. Rispetto alla presente modifica si osserva che strumenti come la riserva di energia idroelettrica sono disciplinati in UE principalmente dalle norme in materia di aiuti statali, in particolare la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022. Secondo tali norme l'attribuzione di appalti tramite bandi pubblici è da preferire al pagamento di indennizzi da parte dello Stato, in quanto i primi dovrebbero portare a costi più bassi e a minori distorsioni del mercato. Tuttavia, l'esperienza ha dimostrato che nel caso della riserva idroelettrica svizzera si verifica piuttosto l'esatto contrario a causa del numero ridotto di fornitori. I bandi di concorso hanno infatti determinato costi più elevati. La Svizzera e l'UE stanno attualmente discutendo delle riserve svizzere nell'ambito delle trattative per l'accordo sull'energia elettrica. Ciò permetterà di inquadrare le riserve svizzere e l'accordo potrebbe anche modificare la necessità di tali riserve.

6. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 cpv. 3

La costituzione della riserva secondo i valori di riferimento definiti dalla EICom consente di tenere conto tempestivamente delle condizioni attese per l'inverno. L'ormai collaudato sistema dei valori di riferimento rimane pertanto uno strumento centrale e anche in futuro interesserà gli stessi aspetti considerati finora (dimensioni della riserva, periodo di conservazione dell'energia, ecc.). L'articolo 2, che riguarda i suddetti valori di riferimento, deve essere adattato al passaggio dall'attuale modello basato sui bandi pubblici al nuovo sistema incentrato sull'obbligo di partecipazione alla riserva. In futuro la quantità di energia da conservare corrisponderà a un determinato valore percentuale fissato per ogni bacino di accumulazione svizzero con una capacità di accumulazione pari o superiore a 10 GWh. Sono ovviamente incluse anche le centrali partecipate, allo stesso modo delle centrali che producono corrente di trazione per l'esercizio ferroviario, che anche finora hanno potuto partecipare ai bandi pubblici. L'entità dell'obbligo di partecipazione dei singoli soggetti corrisponde esattamente a questo valore percentuale (art. 3a cpv. 3): in altre parole, tali soggetti devono conservare nei propri bacini sottoposti all'obbligo la quantità di energia corrispondente. La quantità di energia da conservare viene calcolata sulla base della quantità massima di energia effettivamente disponibile nei bacini di accumulazione interessati. La fornitura dei dati corretti relativi alla quantità di energia contenuta nei bacini di accumulazione rientra nell'obbligo di informazione di cui all'articolo 24 capoverso 1 OREI. La violazione degli obblighi legati alla riserva (ad es. nel caso della conservazione di una quantità di energia troppo piccola) è punita con una penale, non da ultimo per l'effetto deterrente di quest'ultima. Il diritto attuale prevede una sanzione convenzionale, mentre il nuovo articolo 8a LAEI cambia la natura giuridica del provvedimento (art. 5b).

Con il passaggio al sistema basato sull'obbligo di partecipazione alla riserva scompaiono numerosi elementi che finora hanno fatto parte dei valori di riferimento fissati dalla EICom. Il nuovo sistema senza bandi pubblici infatti non richiede più, tra le altre cose, il pooling delle offerte né massimali di prezzo (viene corrisposto in cambio un indennizzo forfettario stabilito dall'autorità). Per quanto riguarda l'aspetto temporale, in futuro figurerà solo il periodo (della conservazione della riserva) e non anche la durata, poiché quest'ultima non è di per sé importante. Viene aggiunta invece una nuova disposizione che disciplina il caso di guasto imprevisto alle centrali elettriche o a parti di esse (*lett. f*). È immaginabile, ad esempio, che la quantità di energia venuta meno venga conservata in un altro bacino di accumulazione eventualmente disponibile.

Art. 3 Centrali idroelettriche interessate

Ai fini della riserva sono rilevanti le centrali elettriche che possono contribuire direttamente all'approvvigionamento elettrico della Svizzera. Per la scelta non conta la posizione geografica di un impianto bensì la zona di regolazione cui esso appartiene, pertanto le centrali elettriche di confine possono essere opportunamente prese in considerazione (cfr. art. 3a cpv. 2).

Art. 3a Partecipanti alla riserva e quantificazione dell'obbligo

L'obbligo di partecipazione è ora sancito nella legge, tuttavia manca ancora una precisazione relativamente alle centrali partecipate (cfr. anche art. 8a cpv. 7 lett. b LAEI). Il *capoverso 1 lettera b* prevede infatti ora l'obbligo di partecipazione alla riserva di energia idroelettrica per tutti i partner, ossia per le imprese che hanno una partecipazione in una determinata centrale elettrica. Sarebbero stati immaginabili anche altri approcci, in particolare l'imposizione dell'obbligo solo al partner di maggiori dimensioni, ossia all'impresa cui è affidata la gestione operativa, che infatti svolge comunque un ruolo importante per la gestione pratica della riserva. La soluzione scelta, invece, non conferisce a questa impresa chiave alcuna responsabilità principale e obbliga invece alla partecipazione alla riserva anche i partner più piccoli, come ad esempio i Comuni, che però di fatto non ne risentono poiché in questi casi il controllo

della centrale idroelettrica è di norma di competenza dell'impresa con la guida operativa (cfr. art. 5 cpv. 3).

Le quantità di energia contenuta nonché i rapporti di proprietà e di partecipazione dovrebbero rimanere relativamente stabili. In caso però di alienazioni o trasferimenti il *capoverso 2* chiarisce che valgono sempre le condizioni presenti alla fine dell'inverno, cosicché per la fissazione dei valori di riferimento la EICom può tenere conto ogni volta delle condizioni più recenti: se, ad esempio, un gestore acquisisce una centrale elettrica ad accumulazione il 1° marzo, ciò comporta un cambiamento anche per la riserva, dal momento che per il restante periodo di conservazione la responsabilità nei confronti della riserva passa al nuovo gestore, con possibili conseguenze anche sul prezzo di acquisto. Nel rapporto interno tra i soggetti coinvolti non vi è praticamente spazio per regole derogatorie; la responsabilità nei confronti della riserva ricade comunque sul nuovo proprietario. Viene inoltre chiarito che nel caso di centrali elettriche transfrontaliere si tiene conto solo della quota svizzera. Infine, viene specificato come gestire le «cascate» di centrali elettriche. All'interno di un complesso di centrali elettriche l'acqua viene spesso turbinata a più livelli in differenti centrali. Per determinare la quantità di energia contenuta in un bacino di accumulazione è necessario prendere in considerazione l'intera cascata sino alla fine del complesso di centrali elettriche. Per complesso di centrali elettriche si intende un sistema di impianti interconnessi sul piano idraulico e ottimizzati nel loro insieme. Questa definizione è identica a quella indicata tra i criteri per il versamento del premio di mercato a favore dei grandi impianti idroelettrici (art. 88 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sulla promozione dell'energia).

Secondo il *capoverso 3* il valore percentuale annuo stabilito dalla EICom per il dimensionamento della riserva idroelettrica complessiva (art. 2 cpv. 3 lett. a) deve essere adottato tale e quale dai singoli partecipanti alla riserva, cui spetterà quindi una quota proporzionale identica. Queste quantità di energia elettrica figurano anche nell'accordo di cui all'articolo 5. Dopo la definizione dei valori di riferimento la situazione può cambiare e rendere necessario un adeguamento, probabilmente un aumento, della quantità di energia da conservare (aggiornamento dei valori di riferimento). La EICom può quindi disporre questo cambiamento anche durante il periodo di conservazione dell'energia. L'adeguamento sarà proporzionale per tutti i partecipanti alla riserva, quindi equivalente.

Cpv. 4: la riserva idroelettrica consiste nella conservazione di energia, ma in casi eccezionali può essere necessario conservare anche potenza, ad esempio se altrimenti verrebbe bloccata per altri prodotti della riserva una quantità troppo elevata di potenza della centrale o se altrimenti il corretto funzionamento della riserva verrebbe compromesso in misura tale da non poter più garantire l'approvvigionamento elettrico. Si tratta di una situazione eccezionale molto difficile da prevedere e tanto variabile da essere quasi impossibile descriverla. Una simile peculiarità complica l'emanazione di disposizioni da parte della EICom. Di conseguenza non si dovrebbe trattenere potenza se con ciò, ad esempio, si ottenesse (soltanto) il superamento oltre quanto necessario degli obiettivi di copertura già raggiunti. Alla stregua della conservazione di energia, anche la conservazione di potenza verrebbe imposta come obbligo dalla EICom e non vi sarebbe più un'attribuzione attraverso bandi pubblici. La EICom può emettere disposizioni su misura e l'obbligo non deve necessariamente valere per tutti i partecipanti alla riserva né essere applicato in ugual modo; occorre tuttavia fornire una giustificazione oggettiva per le differenze. Per i gestori delle centrali elettriche la conservazione di potenza rappresenta una restrizione maggiore rispetto alla semplice conservazione di energia e pertanto dovrebbe essere riconosciuta loro una remunerazione supplementare (art. 5a).

Cpv. 5: con il precedente modello basato sui bandi pubblici c'era il rischio di non riuscire ad assicurare una quantità sufficiente di energia (a prezzi ragionevoli), per cui la EICom aveva la facoltà di imporre ai gestori delle centrali l'obbligo di partecipare alla riserva. Con il nuovo articolo 8a l'obbligo di partecipazione viene sancito per legge, rendendo pertanto superflua l'opzione di imporre tale partecipazione. Tuttavia, anche con il nuovo modello possono insorgere controversie circa l'obbligo stesso o l'entità della partecipazione. In questi casi la EICom deve chiarire la situazione in una decisione, che stabilisca se qualcuno è obbligato a partecipare alla riserva e quanta energia deve conservare. In definitiva si

tratta di far rispettare il diritto materiale applicando i consueti strumenti del diritto amministrativo. La EICom può agire su incarico o d'ufficio.

Art. 4 Ripartizione tra diversi bacini di accumulazione e scambio di quantità di energia da conservare

Cpv. 1: i gestori o i partner delle centrali partecipate obbligati a partecipare alla riserva dispongono spesso contemporaneamente di più centrali ad accumulazione soggette a tale obbligo. La legge permette loro di decidere autonomamente come ripartire tra i propri bacini di accumulazione la quantità di energia che sono tenuti a conservare (nel caso delle centrali partecipate la ripartizione può avvenire anche all'interno di uno stesso bacino di accumulazione). Tuttavia il Consiglio federale può limitare questa libertà (art. 8a cpv. 7 lett. b LAEI). L'obiettivo principale è quello di evitare che la quantità di energia conservata - per l'intera riserva idroelettrica e da ciascun gestore - venga ripartita principalmente solo tra pochi bacini, mettendo così a rischio una disponibilità ottimale in caso di prelievo. Finora la EICom ha già fissato alcuni valori di riferimento anche per la ripartizione, ad esempio un valore massimo di energia da conservare per ciascun complesso di centrali elettriche interconnesse sul piano idrologico. Esistono indicazioni anche per la potenza minima. Questi requisiti, eventualmente da adattare, sono ancora necessari per limitare la libertà di cui fondamentalmente godono i gestori. Il capoverso 1 consente ai gestori di adempiere all'obbligo di conservare una determinata quantità di energia anche ricorrendo a bacini di accumulazione con una capacità di accumulazione inferiore a 10 GWh. Tali bacini devono tuttavia essere adatti a questo scopo, condizione soddisfatta in Svizzera solo da alcuni di essi; in caso di controversia è la EICom a decidere.

La legge prevede anche la possibilità per i gestori di scambiarsi le quantità di energia da conservare. Anche a tale opzione sono posti dei limiti per lo stesso motivo illustrato per il capoverso 1 (evitare una ripartizione troppo unilaterale). In caso di scambio delle quantità di energia da conservare il *capoverso 2* chiarisce che ciò non cambia nulla sul piano delle responsabilità nei confronti della riserva di energia idroelettrica. I partecipanti alla riserva che sono responsabili sin dall'inizio per la stessa (partecipanti originari) rimangono i responsabili del corretto adempimento degli obblighi legati ad essa. In caso di violazione di tali obblighi è possibile un intervento della EICom nei confronti dei soggetti inadempienti e la riscossione di una penale (art. 5b), ecc.

Il *capoverso 3* prevede l'obbligo di comunicare previamente alla EICom la ripartizione e gli scambi pianificati. La libertà concessa dalla legge non implica che eventuali cambiamenti possano essere operati in qualsiasi momento e durante il periodo di conservazione previsto. Per garantire il corretto funzionamento della riserva è necessario rispettare sempre certi capisaldi. Il controllo è assicurato attraverso le autorizzazioni rilasciate dalla EICom, che in linea di massima sono sempre garantite. Un rifiuto è appropriato solo se necessario per scongiurare difficoltà nel funzionamento della riserva idroelettrica, ad esempio in caso di mancato rispetto delle direttive sulla ripartizione dell'energia conservata o sulla potenza minima.

Art. 5 Accordo sulla partecipazione alla riserva di energia idroelettrica

Nel precedente modello basato sui bandi pubblici gli accordi tra la società nazionale di rete (Swissgrid) e i partecipanti alla riserva costituivano la fase conclusiva del bando pubblico, ossia il passo successivo all'aggiudicazione. Nel nuovo modello basato sull'obbligo alla partecipazione alla riserva gli accordi sono ancora necessari perché sono numerosi i dettagli da disciplinare legati alle procedure o di natura tecnica e l'accordo è lo strumento ideale a tale scopo. Mentre i dettagli della maggior parte dei punti in esso contenuti sono elementi del tutto nuovi, gli elementi centrali di tale accordo, che variano annualmente e sono dunque dinamici, vale a dire quantità di energia conservata, periodo della conservazione e indennizzo forfettario, riprendono semplicemente quanto già stabilito dall'autorità. L'elenco presentato al *capoverso 2* non è esaustivo, come neppure quello contenuto alla lettera a (cfr. l'avverbio «almeno» usato nella frase introduttiva del cpv. 2). Tra gli aspetti da disciplinare figurano anche i lavori di revisione (*lett. c*), che sono consentiti ma per i quali è richiesta una certa moderazione: se infatti, ad esempio,

venissero eseguiti lavori di revisione in più centrali contemporaneamente, ciò comprometterebbe il corretto funzionamento della riserva. Altrettanto importanti sono anche le limitazioni contenute in eventuali direttive della ElCom sulla conservazione di potenza. Le revisioni previste che violassero l'accordo o che pregiudicassero la riserva potrebbero essere vietate dalla ElCom - che deve essere informata dei lavori di revisione previsti - nel quadro della sua attività di sorveglianza generale (art. 25). Le informazioni e i documenti da fornire (lett. d n. 1) non costituiscono dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati.

I *capoversi 3 e 4* intendono ridurre il più possibile l'onere burocratico iniziale di Swissgrid, consentendo una certa flessibilità riguardo alla questione delle parti al contratto e della durata dello stesso. Il *capoverso 3* riguarda le centrali partecipate, in cui le rispettive imprese partner affidano solitamente la gestione operativa della centrale a una di loro. Tale impresa sarà l'attore centrale per la gestione della riserva. Il rapporto interno sarà sempre regolato in modo tale che un'attività come la gestione della riserva venga coperta attraverso ciò che gli (altri) partner hanno delegato all'impresa partner con la gestione operativa o all'impresa interessata (il cpv. 3 consente la conclusione di un contratto con l'impresa che ha la gestione operativa; anche qualora la gestione operativa non dovesse essere affidata a un'impresa partner, ciò sarebbe comunque coperto dal cpv. 3, da intendersi a questo proposito in senso lato). Considerata l'importanza dell'impresa che ha la gestione operativa della riserva è quindi sensato che Swissgrid possa concludere direttamente con essa l'accordo sulla partecipazione alla riserva (tranne nel caso in cui un partner non voglia che l'impresa con la gestione operativa agisca in sua rappresentanza per la riserva; in tal caso Swisscom non può sottoscrivere il contratto con quest'ultima). Potranno così essere integrati in un unico accordo anche gli aspetti tecnico-operativi, che devono comunque essere regolamentati insieme all'impresa che ha la gestione operativa. Qualora tale integrazione nello stesso accordo non fosse possibile, i suddetti aspetti dovranno essere disciplinati separatamente (cfr. ultima frase). Il *capoverso 4* regola una seconda semplificazione sul piano della prassi. Esso infatti prevede la possibilità di stipulare accordi pluriennali, anche se il periodo di conservazione dell'energia è di un anno. Una simile flessibilità tiene conto del fatto che i rapporti di proprietà e di partecipazione rimangono di norma fondamentalmente stabili, salvo solo pochi o rari cambiamenti. Il requisito dell'uniformità significa che i contratti pluriennali sono sostanzialmente uguali sia per quanto riguarda la durata che gli altri contenuti. I contratti pluriennali devono inoltre tenere conto della dinamicità di alcuni elementi, che possono cioè variare di anno in anno: oltre ad aspetti quali la quantità di energia conservata e il periodo di conservazione, si tratta in particolare dell'indennizzo forfettario. Il contratto deve essere sufficientemente aperto anche all'eventualità di un ritiro dalla riserva, ad esempio se un operatore non soddisfa più i criteri alla base dell'obbligo di partecipazione.

Il *capoverso 5* si rifà all'articolo 3 capoverso 5, secondo cui in caso di controversia la ElCom chiarisce chi è soggetto a tale obbligo e in che misura. L'uniformità dell'accordo (cpv. 1 e 2) vale anche in questi casi.

Art. 5a Indennizzo forfettario e remunerazione per la conservazione di potenza

Cpv. 1: nel modello basato sull'obbligo di partecipazione alla riserva il legislatore ha previsto il pagamento di un indennizzo forfettario moderato (lett. a), che sostituisce il compenso al gestore per il mantenimento della riserva previsto nel precedente modello basato sui bandi pubblici. Qualora venisse disposta eccezionalmente anche la conservazione di potenza (art. 3 cpv. 4), deve essere versata separatamente una remunerazione supplementare (lett. b).

Capoversi 2 e 3: la legge prevede che l'indennizzo per la conservazione di energia elettrica debba essere moderato e forfettario, e cioè che non tenga conto delle specificità individuali delle singole centrali ad accumulazione. Esso viene calcolato secondo il seguente schema: la base è costituita dalla differenza di prezzo media su 30 giorni tra il trimestre invernale (gennaio-marzo) e quello primaverile successivo (aprile-giugno) sul mercato a termine svizzero. Il periodo di 30 giorni impedisce che le fluttuazioni di mercato possano influire a breve termine in maniera determinante. I trimestri sono stati scelti in modo tale da poter basare il calcolo dei prezzi su contrattazioni sul mercato a termine le più liquide

possibile. Tuttavia, se le informazioni sui prezzi non fossero sufficienti, la EICom può ricorrere ad alternative. La EICom calcola annualmente l'indennizzo forfettario moderato e pubblica il suo valore. Per l'indennizzo della flessibilità questa base viene moltiplicata per il fattore 1,3. Questo valore è stato ricavato dalla EICom attraverso la modellizzazione di una centrale idroelettrica ad accumulazione generica. I ricavi sul mercato day ahead sono stati simulati una volta con e una volta senza la conservazione di energia elettrica. Per entrambi i casi la differenza di ricavo è stata messa in relazione con la differenza di prezzo tra il primo e il secondo trimestre civile. Il risultato è un fattore medio, calcolato sugli ultimi cinque anni, compreso tra 1,2 e 1,3. Il modello ha ipotizzato una previsione di prezzo perfetta sul mercato day ahead per un'approssimazione della commercializzazione effettiva su tutti i mercati a breve termine. In caso di modifiche significative del parco centrali o della struttura del mercato elettrico occorre rivedere il fattore flessibilità. Infine la EICom fissa il tasso in euro per megawattora. Per ogni singolo partecipante alla riserva tale tasso viene quindi moltiplicato per la quantità di energia conservata e da qui si ottiene l'indennizzo forfettario individuale. Applicando questo metodo nell'inverno 2022/2023, ne sarebbero derivati costi totali di circa 232 milioni di euro; nel bando di concorso i costi sono ammontati invece a 296 milioni di euro. Per l'inverno 2023/2024 l'indennizzo forfettario sarebbe stato di 55,0 milioni di euro, mentre i bandi di concorso sono costati 55,5 milioni di euro.

Il *capoverso 4* definisce le modalità per determinare l'indennizzo forfettario da corrispondere in caso di un cambiamento successivo della quantità di energia da conservare (art. 3 cpv. 3 ultimo periodo). In caso di aumento della quantità di energia da conservare deve essere versato un ulteriore indennizzo forfettario, calcolato secondo lo stesso metodo. Per definire il valore di base si considera il periodo di 30 giorni di calendario precedenti la comunicazione dei valori di riferimento modificati (insieme alla nuova quantità di energia da conservare). In questo modo si garantisce che l'indennizzo forfettario rifletta l'attuale situazione del mercato. Se la quantità di energia da conservare viene ridotta, ciò corrisponde a uno scioglimento parziale della riserva di energia idroelettrica analogo a quello totale di cui all'articolo 25 capoverso 5. La quantità di acqua non più impegnata per la riserva è così nuovamente disponibile per il normale utilizzo. In una simile circostanza c'è da supporre una situazione dell'approvvigionamento elettrico molto tranquilla e prezzi di mercato conseguentemente bassi. Visto il valore relativamente basso dell'acqua non più impegnata per la riserva, non è dovuto alcun rimborso.

Il *capoverso 5* riguarda la remunerazione dovuta in cambio di un'eventuale conservazione di potenza. La EICom non fissa in anticipo un importo su base astratta ma solo per il singolo caso concreto, qualora si verifichi. Vista la grande varietà di ragioni (eccezionali) che possono essere alla base di una conservazione di potenza, è difficile stabilire nell'OREI criteri concreti per la definizione di tale remunerazione. Come l'indennizzo forfettario corrisposto per la conservazione di energia, anche la remunerazione versata per un'eventuale conservazione di potenza deve essere moderata. La EICom dovrà tenere conto della rispettiva situazione; non si può escludere una remunerazione differente tra i diversi gestori (ad es. a seconda di quanto sono interessati).

Art. 5b Sanzioni amministrative e rimborso dei profitti

L'obbligo di partecipare alla riserva di energia idroelettrica consiste in primis nell'obbligo di conservare acqua, ossia energia. La violazione di tale obbligo (e di un eventuale obbligo di conservare potenza) viene punita con una sanzione. Tale sanzione è prevista in primo luogo a scopo deterrente e ha la natura giuridica di una sanzione amministrativa. Il *capoverso 1* definisce i limiti della sanzione amministrativa attraverso una soglia massima rispetto al fatturato dell'impresa, analogamente alle regole valide nel settore antitrust, postale e delle telecomunicazioni. Nel caso in cui i prezzi di mercato siano estremamente elevati, è praticamente impossibile stabilire un valore massimo ragionevole per la sanzione amministrativa. Per questo motivo è previsto anche, come misura collaterale, un obbligo di rimborso dei profitti (cpv. 2) se i partecipanti alla riserva non rispettano l'obbligo di conservazione per vendere sul mercato (a un prezzo più caro) l'energia prodotta. Attraverso la restituzione dei profitti si rimedia a una sorta di arricchimento indebito. La legge prevede quindi come misure sanzionatorie la sanzione amministrativa e il rimborso dei profitti (ma sono cumulabili; cpv. 2). Il *capoverso 1* stabilisce inoltre che

la sanzione amministrativa deve essere stabilita, entro la soglia prevista, in base alla gravità della violazione. Tra i criteri considerati figurano, ad esempio, la quantità di energia non conservata e le motivazioni di tale decisione; più l'inadempienza è scusabile, minore può essere la sanzione.

Il rimborso dei profitti disciplinato al *capoverso 2* è da intendersi come misura aggiuntiva alla sanzione amministrativa. Sebbene il ricorso a tale misura collaterale sia stato pensato per il caso in cui i prezzi di mercato siano estremamente elevati, essa può essere adottata anche qualora i prezzi rientrino nel limite previsto rispetto all'indennizzo forfettario (cinque volte l'indennizzo). Un eventuale rimborso dei profitti sarà cumulato alla sanzione amministrativa. Il denaro confluirà nei fondi destinati al finanziamento della riserva di energia elettrica, motivo per cui viene rimborsato a Swissgrid.

I *capoversi 3, 4 e 5* regolano la procedura. La EICom può avviare una procedura d'ufficio o in seguito a un reclamo o a una segnalazione, in particolare da parte di Swissgrid, che ha l'obbligo di segnalare i casi di cui è a conoscenza. La procedura deve essere avviata entro tre anni dalla violazione a partire dalla fine del periodo di conservazione dell'energia in cui la violazione si è verificata: se, ad esempio, il periodo di conservazione termina alla fine di maggio, la EICom avrà tempo fino alla fine di maggio di tre anni dopo per avviare in prima istanza la procedura. In casi giustificati la EICom gode di un certo margine di manovra per astenersi dall'azione penale. Ciò vale solo per la sanzione amministrativa e non per il rimborso dei profitti, che deve sempre avvenire. Una violazione può essere scusata se, ad esempio, è da ricondurre ai processi di un sistema interno di una centrale elettrica. Come avviene anche per le altre sue procedure, la EICom applica in questi casi la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) e non il codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0).

Viene infine richiamata l'attenzione sul fatto che i partecipanti alla riserva inadempienti possono dover rispondere anche di eventuali danni causati dalla loro inadempienza, la quale costituisce un comportamento illecito. In casi estremi, infatti, la loro violazione può causare un blackout, con conseguenti danni elevati. Tale responsabilità tuttavia non è disciplinata dall'articolo 5b bensì da altre basi legali.

Art. 7 cpv. 5 e 6

I gruppi elettrogeni di emergenza e gli impianti di cogenerazione producono elettricità in modo decentralizzato. Per garantire la disponibilità dell'energia elettrica necessaria per la riserva nazionale e assicurare il corretto svolgimento dei processi economico-energetici in caso di prelievo dalla riserva vengono implicati numerosi attori. Oltre all'aggregatore e a Swissgrid, sono potenzialmente coinvolti nella gestione anche il gestore della rete di distribuzione nel sito dell'impianto, il fornitore di energia elettrica del gestore dell'impianto e il suo gruppo di bilancio. Tutti devono provvedere, nei limiti del proprio ruolo, a uno svolgimento lineare dei processi. Eventuali costi aggiuntivi sproporzionati possono essere fatturati, previa verifica dell'UFE, all'aggregatore, che riceve a sua volta un importo forfettario aumentato dello stesso valore. I costi aggiuntivi intervenuti devono ovviamente essere direttamente collegati a un (possibile) prelievo dalla riserva, che sia a scopo di test o per un'effettiva necessità. I dati forniti in questo contesto non costituiscono dati personali ai sensi della legge sulla protezione dei dati.

Art. 10 cpv. 2

All'articolo 10 non sono state introdotte modifiche materiali. Si è proceduto solo a un'armonizzazione con la modifica dell'articolo 5, al quale si rimanda. Il riferimento ai «contenuti» (*lett. f*) significa che l'accordo deve disciplinare anche i temi o le voci indicati nell'articolo in questione. Non si intendono tuttavia – come avvenuto già finora – disposizioni in materia identiche. Occorre piuttosto, ove necessario, tenere conto delle differenze tra i tipi di impianto. Ad esempio, le condizioni per il prelievo di energia dalla riserva idroelettrica possono differire da quelle per il prelievo dalla riserva complementare. Per la riserva complementare manca ancora una base legale specifica. Per il momento, quindi, rimarrà in vigore una sanzione convenzionale e non si passerà a una penale inflitta dallo Stato, come nel caso invece della riserva idroelettrica. Sarebbe eccessivo per questi casi includere esplicitamente la sanzione convenzio-

nale nell'elenco dei valori di riferimento di cui all'articolo 2 capoverso 3 OREI. Al momento della definizione di questi valori la ECom dovrà fornire supporto a Swissgrid, qualora quest'ultima ne avesse bisogno.

Art. 15 cpv. 1 e 2

La partecipazione di piccoli impianti di cogenerazione alla riserva complementare è gestita da un aggregatore. Gli impianti di cogenerazione più grandi stipulano in genere un accordo direttamente con Swissgrid. L'ultimo periodo del *capoverso 1* precisa che quest'ultima possibilità è contemplata solo se il gestore dell'impianto di cogenerazione è in condizione di farlo. Per lo svolgimento dei processi necessari servono in particolare un sistema consolidato e automatizzato per lo scambio di dati con Swissgrid e la disponibilità 24 ore su 24 del personale e delle risorse tecniche.

Il *capoverso 2* precisa che l'importo forfettario versato agli aggregatori comprende, oltre alle componenti considerate finora, anche eventuali costi aggiuntivi non coperti sostenuti da terzi per i processi di gestione.

Art. 22 cpv. 1–3

Nel nuovo modello basato sull'obbligo di partecipare alla riserva di energia idroelettrica il compenso corrisposto attualmente ai gestori degli impianti per il mantenimento della riserva viene sostituito dall'indennizzo forfettario. Un'altra novità (sul piano delle entrate) è costituita dalla sanzione amministrativa e dal rimborso dei profitti. Si precisa inoltre che qualsiasi eventuale entrata dei gestori, ricavata ad esempio dallo scioglimento delle riserve di petrolio o dalla vendita di energia elettrica durante i test, contribuisce al finanziamento della riserva. La revisione comprende infine le altre modifiche di contenuto e redazionali necessarie.

Art. 22a Pagamento ai partecipanti alla riserva, agli aggregatori e ad altri attori

Gli ultimi due periodi dell'attuale articolo 22 capoverso 3 sono stati rielaborati e riuniti in un articolo separato. Il processo per il pagamento delle fatture della riserva complementare (costituita dalle centrali di riserva, dai gruppi elettrogeni di emergenza ed eventualmente dagli impianti di cogenerazione) deve essere adattato alle disposizioni della normativa in materia di imposta sul valore aggiunto. D'ora in avanti sarà l'UFE in linea di massima a pagare le fatture e Swissgrid gli rimborserà gli importi corrispondenti. Tuttavia, non si possono escludere con assoluta certezza casi in cui anche le fatture basate su contratti tra Swissgrid e terzi debbano essere pagate dall'UFE. Si pensi, ad esempio, al caso in cui sorgano problemi nella determinazione dei costi computabili e che ci sia urgenza. La disposizione è stata quindi concepita in modo tale da coprire tutti i casi possibili e da prevedere in ogni caso un soggetto responsabile del pagamento.

La nuova disposizione è di natura formale. Non sono stati introdotti cambiamenti in merito al finanziamento della riserva complementare. La riserva complementare non incide sul bilancio della Confederazione.

Art. 27

Questa disposizione penale dell'OREI relativa alla riserva energetica è ora contenuta nella legge (art. 29 cpv. 1 lett. f e ^{f^{bis}} LAEI), pertanto può essere abrogata.